

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO (FIA) MOBILIARE DI TIPO CHIUSO DENOMINATO

“ARCA ECONOMIA REALE OPPORTUNITÀ ITALIA”

Regolamento approvato dalla Banca d'Italia con provvedimento n.0158467/21 del
1 febbraio 2021

DEFINIZIONI

Ove non definiti altrove nel testo del presente Regolamento, i termini di seguito riportati quando usati con iniziale maiuscola assumono il significato rispettivamente attribuito:

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Certificati**” indica i Certificati Nominativi rappresentativi delle Quote.

“**Fondo**” indica il fondo di investimento alternativo (FIA) mobiliare di tipo chiuso denominato “Arca Economia Reale Opportunità Italia” istituito e gestito dalla società di gestione ARCA Fondi SGR S.p.A.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno non festivo (secondo il calendario italiano) e di apertura della Borsa Italiana.

“**Importo Minimo del Fondo**” indica il patrimonio iniziale minimo del Fondo come indicato al successivo art. 5.2.

“**Importo Target del Fondo**” indica il patrimonio iniziale target del Fondo come indicato al successivo art. 5.2.

“**Operazione di Disinvestimento**” indica ogni operazione di cessione effettuata dal Fondo in conformità con il presente Regolamento avente ad oggetto gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo.

“**Operazione di Investimento**” indica ogni operazione effettuata dal Fondo in conformità con il presente Regolamento ai fini della sottoscrizione e/o acquisto degli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo.

“**Partecipante**” o “**Sottoscrittore**” indica ciascun sottoscrittore delle Quote del Fondo e ogni successivo cessionario o acquirente delle stesse.

“**Periodo di Sottoscrizione**” indica il periodo di sottoscrizione delle Quote del Fondo, pari a 4 mesi, con decorrenza dalla data di avvio del periodo di sottoscrizione (1° settembre 2021 – 31 dicembre 2021) a seguito della pubblicazione del prospetto informativo del Fondo ai sensi delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti, fatta salva la possibilità di proroga o chiusura anticipata.

“**Quota**” o “**Quota del Fondo**” indica la quota di partecipazione al Fondo.

“**Regolamento**” indica il presente regolamento di gestione del Fondo.

“**Testo Unico della Finanza**” o “**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Trasferimento delle Quote**” indica la cessione delle quote, a qualunque titolo, tra soggetti diversi.

Il presente Regolamento si compone di tre parti: (A) Scheda Identificativa; (B) Caratteristiche del Prodotto; (C) Modalità di Funzionamento.

PARTE A: SCHEDA IDENTIFICATIVA

1. Denominazione e tipologia del Fondo.

1. La Società di Gestione (come di seguito definita) ha istituito il fondo di investimento alternativo (FIA) mobiliare di tipo chiuso e non riservato denominato “Arca Economia Reale Opportunità Italia”, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 ottobre 2020 che ha contestualmente approvato il testo del presente Regolamento.
2. La gestione del Fondo compete alla Società di Gestione che vi provvede ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento nonché delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

2. Durata ed esercizio del Fondo.

1. La durata del Fondo è fissata in 10 (dieci) anni (il “**Termine di Durata del Fondo**”) a decorrere dalla chiusura del Periodo di Sottoscrizione, fatti salvi i casi di liquidazione anticipata del Fondo e di proroga del Termine di Durata del Fondo ai sensi del presente Regolamento.
2. La Società di Gestione può prorogare la durata del Fondo per un massimo di tre ulteriori periodi di tempo pari, al massimo, ad 1 (uno) anno per ciascuna estensione, mediante deliberazione motivata assunta almeno 1 mese prima della scadenza del Termine di Durata del Fondo.
3. La Società di Gestione, con delibera motivata dell'organo amministrativo e con parere conforme dell'organo di controllo, può prorogare il Termine di Durata del Fondo di non oltre 3 (tre) anni per il completamento delle operazioni di smobilizzo degli investimenti in portafoglio e del rimborso delle Quote (il “**Periodo di Grazia**”). Dalla delibera di proroga deve risultare che:
 - l'attività di smobilizzo del portafoglio è stata già avviata, con l'indicazione dell'ammontare disinvestito e/o rimborsato fino alla data della delibera;
 - oggettive condizioni di mercato, indicate puntualmente e non riferite solo alla specifica situazione dei beni oggetto di investimento, rendono impossibile il completamento della vendita dei beni in portafoglio nei tempi previsti senza incorrere in gravi perdite che possano compromettere il rendimento finale del Fondo.

La delibera di proroga contiene altresì il piano di smobilizzo degli investimenti dal quale risultano i tempi e le modalità dell'attività di vendita dei residui beni in portafoglio.

L'eventuale proroga per il Periodo di Grazia è resa nota ai Partecipanti con le modalità indicate al successivo art. 6.3 nonché alla Banca d'Italia e alla Consob.

4. L'esercizio del Fondo coincide con l'anno solare. Il primo esercizio ha inizio alla data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione e si chiude il 31 dicembre immediatamente successivo.

3. Società di Gestione.

1. ARCA Fondi SGR S.p.A. (la "**Società di Gestione**" o la "**SGR**"), con sede legale in Milano, via Disciplini n. 3, 20123, iscritta al Registro delle Imprese di Milano con il numero 09164960966, autorizzata all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio con provvedimento della Banca d'Italia in data 15/12/2015 ed iscritta al n. 141 della sezione FIA italiani dell'Albo di cui all'articolo 35, primo comma, del TUF (indirizzo Internet: www.arcafondi.it) è la Società di Gestione del Fondo.

4. Depositario.

1. Le funzioni di Depositario saranno svolte da BFF Bank S.p.A. con sede legale in Milano, via Domenichino, 5 – 20149, iscritto al n. 5751 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia che esercita le funzioni di emissione e consegna dei Certificati e di rimborso delle Quote di partecipazione presso la sede operativa di via Anna Maria Mozzoni 1.1, 20152 Milano, indirizzo Internet: www.bffgroup.com, nei termini previsti dal relativo contratto nonché ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento.
2. I prospetti contabili del Fondo sono disponibili presso la sede operativa del Depositario, nonché sul sito internet della SGR.

5. Forma e patrimonio del Fondo.

1. Il Fondo ha forma chiusa, pertanto il rimborso delle Quote ai Partecipanti avviene alla scadenza del Termine di Durata del Fondo o del Periodo di Grazia eventualmente deliberato, come definiti nell'art. 2, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 in tema di rimborsi parziali pro-quota a fronte di disinvestimenti e dall'art. 23 in tema di liquidazione anticipata del Fondo.
2. Il patrimonio iniziale del Fondo è compreso tra un minimo di Euro 30 (trenta) milioni ed un massimo di Euro 130 (centotrenta) milioni.
3. Non appena determinato, il patrimonio iniziale del Fondo è comunicato alla Banca d'Italia ed è reso noto ai Partecipanti mediante avviso pubblicato sul sito internet della SGR.
4. Le Quote del Fondo non sono destinate alla quotazione in un mercato regolamentato.

6. Calcolo del valore della Quota.

1. Il valore complessivo netto del Fondo (il "**Valore Complessivo Netto**") è la risultante delle attività al netto delle eventuali passività determinate in base ai criteri di valutazione stabiliti dalla Banca d'Italia. I Partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla Società di Gestione la documentazione relativa ai suddetti criteri di valutazione.
2. Il valore unitario delle quote del Fondo (il "**Valore Unitario delle Quote**") è calcolato dalla SGR con cadenza trimestrale con riferimento all'ultimo Giorno Lavorativo di ciascun trimestre solare ed è pari al Valore Complessivo Netto diviso per il numero delle Quote in circolazione. Il Valore Complessivo Netto è calcolato su base trimestrale ed è tratto dai seguenti Documenti Contabili (come definiti al successivo art. 24): (i) con riferimento alle date del 30 giugno e del 31 dicembre, la Relazione Semestrale e la Relazione di Gestione, (ii) con riferimento all'ultimo giorno di ciascun trimestre solare diverso dal 30 giugno e dal 31 dicembre, la relativa Situazione Contabile.
3. Il Valore Unitario delle Quote è reso noto ai Partecipanti mediante pubblicazione sul sito internet della SGR www.arcafondi.it, entro il decimo Giorno Lavorativo del trimestre successivo al mese a cui si riferisce il Valore della Quota calcolata.
4. Durante il Periodo di Sottoscrizione, il valore di ciascuna quota rimarrà invariato.
5. Qualora si verificassero eventi eccezionali che impediscano il calcolo e/o la pubblicazione del Valore Unitario delle Quote, la SGR informa di ciò le Autorità di Vigilanza e i Partecipanti al Fondo secondo le stesse modalità previste per la pubblicazione del Valore Unitario delle Quote. Appena possibile, la Società di Gestione determina il Valore Unitario delle Quote e ne cura la pubblicazione sul sito internet della SGR.

7. Classi di quote.

1. Il Fondo prevede l'emissione di due classi di quote (le "**Quote**"): le quote di Classe A (le "**Quote A**") e quote di Classe B (le "**Quote B**").

2. Ciascuna Quota ha un valore nominale di Euro 1.000. Le Quote A sono riservate alla sottoscrizione da parte di persone fisiche residenti in Italia, in un ammontare massimo, per singolo sottoscrittore, restando esclusa la possibilità di co-intestazione delle Quote A, pari a Euro 300.000 nel corso di ciascun anno solare in cui ricada il periodo di sottoscrizione delle Quote, per un ammontare complessivo non superiore a Euro 1.500.000.
3. Le Quote B sono riservate alla sottoscrizione da parte di persone giuridiche, persone fisiche non residenti in Italia ovvero per eventuali sottoscrizioni da parte di titolari di Quote A e che intendano sottoscrivere Quote del Fondo in misura superiore all'importo massimo di sottoscrizione annuale previsto dal paragrafo 2 che precede.

PARTE B - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

8. Scopo del Fondo.

1. Scopo del Fondo è conseguire una crescita del capitale raccolto investendo principalmente in strumenti finanziari quotati e non quotati emessi da imprese italiane a bassa e media capitalizzazione e ripartire tra i Partecipanti il risultato derivante dalla gestione e dallo smobilizzo degli investimenti.
2. Il fondo rientra tra gli investimenti "qualificati" destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alle leggi 11 dicembre 2016 n. 232 e 19 dicembre 2019 n. 157, come successivamente modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e investe il proprio patrimonio in conformità con le disposizioni applicabili ai PIR.

9. Politica di investimento.

1. Al fine di assicurare la conformità con la normativa in materia di PIR, il Fondo investirà, per almeno i due terzi di ciascun anno solare, almeno il 70% del patrimonio, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (le "Imprese Target"), in prestiti erogati alle predette Imprese Target.
2. Il limite di cui al paragrafo 1 che precede (i) dovrà essere raggiunto entro 12 mesi dall'avvio dell'operatività del Fondo, (ii) cesserà di essere applicabile quando il Fondo avvierà le attività di dismissione degli investimenti in vista della liquidazione; il patrimonio del Fondo nella fase di collocamento sarà investito, principalmente, in strumenti finanziari relativi alla parte breve della curva dei rendimenti, in depositi bancari e altri strumenti di liquidità.
3. Il Fondo potrà altresì investire in parti di FIA e parti di OICVM con politica di investimento coerente con quella del Fondo.
4. Gli investimenti del Fondo saranno realizzati in strumenti finanziari di natura azionaria per almeno il 50% del patrimonio.
5. Fermo restando quanto previsto dal precedente paragrafo 1, l'investimento del Fondo sarà realizzato nel rispetto dei limiti di investimento di cui al successivo art. 10.
6. Gli strumenti finanziari in cui il Fondo investirà saranno selezionati attraverso un processo decisionale che prevede sia l'analisi fondamentale, basata su previsioni sulle prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti, sia sull'analisi macroeconomica relativa all'evoluzione dei mercati e dei tassi di interesse, al ciclo economico e alle politiche fiscali.
7. Il Fondo investirà principalmente in strumenti finanziari emessi da imprese a bassa e media capitalizzazione, e dunque contraddistinte da un modesto grado di liquidità.
8. Nel caso in cui il fondo assuma partecipazioni di maggioranza in società investite si terranno stretti contatti con il management per valutare i profili dell'investimento.
9. Il Fondo può detenere liquidità per esigenze di tesoreria.

10. Limiti di investimento.

1. L'attività di investimento del Fondo sarà realizzata nel rispetto delle disposizioni sui divieti e norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio dettate dalla Banca d'Italia per i fondi di investimento alternativi non riservati. Il Fondo potrà derogare all'applicazione di tali limiti, nonché di quelli previsti dal presente art. 10 per un periodo massimo di 6 mesi dall'avvio della propria operatività.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 1 che precede in relazione alla normativa in materia di PIR, il Fondo realizzerà i propri investimenti nel rispetto dei seguenti limiti di investimento:
 - a. almeno il 70% del patrimonio del Fondo sarà investito, direttamente o indirettamente, in strumenti emessi o stipulati con Imprese Target residenti in Italia, nonché in prestiti erogati alle predette Imprese Target;
 - b. il Fondo potrà investire il proprio patrimonio, fino ad un massimo del 30% in strumenti di capitale emessi da Imprese residenti nei paesi dell'area Euro;
 - c. il Fondo potrà impiegare il proprio patrimonio, fino ad un massimo del 30%, in OICR o altri strumenti finanziari equivalenti che investono in crediti, rivenienti da operazioni di natura bancaria o finanziaria, ovvero in crediti di impresa; in ogni caso si esclude la possibilità di investimento diretto in crediti di qualunque natura;
 - d. il Fondo potrà investire il proprio patrimonio, fino ad un massimo del 30%, in strumenti finanziari obbligazionari (sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità inferiore ad adeguata), titoli obbligazionari subordinati denominati in Euro emessi da imprese diverse dalle Imprese Target, ovvero in strumenti finanziari emessi nel contesto di cartolarizzazioni. Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (cd. investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle citate agenzie di rating;
 - e. il Fondo potrà investire il proprio patrimonio in parti di OICR, anche collegati, nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza.
3. L'esposizione al rischio di cambio è prevista in misura contenuta.
4. Il Fondo potrà investire in strumenti finanziari derivati esclusivamente a fini di copertura.
5. L'investimento del Fondo in strumenti finanziari non quotati di uno stesso emittente non potrà superare il 10% del totale delle attività del Fondo.
6. Il Fondo potrà investire le proprie attività, fino ad un massimo del 15%, in strumenti finanziari quotati emessi da uno stesso emittente, a condizione che il totale degli strumenti finanziari degli emittenti in cui il Fondo investe più del 5% delle proprie attività non superi il 40% del totale delle attività stesse.
7. Fermi gli ulteriori limiti previsti, il limite complessivo dell'esposizione del Fondo nei confronti di soggetti appartenenti al medesimo gruppo non può superare il 30% delle attività del Fondo.
8. Il Fondo può assumere prestiti, entro il limite massimo del 10% del Valore Complessivo Netto del Fondo. La leva finanziaria complessiva del Fondo, tenuto anche conto dell'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, non potrà essere superiore a 1,1. La leva finanziaria è espressa dal rapporto tra esposizione e valore patrimoniale netto del Fondo ed è calcolata sulla base del metodo degli impegni.
9. Il Fondo può concedere propri beni in garanzia a fronte dei finanziamenti ricevuti solo se la garanzia è funzionale o complementare all'operatività del fondo.

11. Fattori di rischio.

1. Il rendimento del Fondo può variare significativamente nel tempo.
2. Di seguito si riporta una descrizione dei principali rischi che connotano l'investimento nel Fondo; tali rischi devono essere adeguatamente compresi e valutati prima di decidere un eventuale investimento nel Fondo.

(i) Rischio di mercato

Il rischio di mercato consiste nel rischio che il Valore Unitario delle Quote del Fondo subisca una diminuzione in seguito alle oscillazioni del valore degli attivi nei quali sono investite le disponibilità del Fondo. Fra gli elementi che possono influenzare il valore degli attivi detenuti dal Fondo sono inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo ed in relazione alle specifiche caratteristiche del singolo attivo considerato, l'evoluzione del merito di credito dell'emittente dello strumento finanziario ovvero, in caso di strumenti derivati, l'andamento delle performance degli attivi ai quali il rendimento dello strumento è collegato, l'evoluzione dei mercati finanziari, dei tassi di interesse e di cambio, l'andamento del settore industriale e dell'area geografica di riferimento e, più in generale, l'evoluzione del quadro macro-economico.

(ii) Rischio di credito e di controparte

Il Fondo investe il proprio patrimonio principalmente in strumenti finanziari obbligazionari emessi da società di piccole e medie dimensioni ed è esposto al rischio che l'emittente ovvero il debitore non assolva, anche solo in parte, gli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi.

(iii) **Rischio di liquidità**

Nel caso di mercati illiquidi lo smobilizzo di una posizione può avvenire a condizioni diverse da quelle osservate, pertanto vi è il rischio che la vendita degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito avvenga ad un prezzo significativamente inferiore al valore degli strumenti stessi.

(iv) **Rischio di valutazione**

Il Fondo può impiegare una quota delle proprie disponibilità per effettuare Operazioni di Investimento in attivi per i quali non esiste un mercato e in strumenti finanziari non quotati su mercati regolamentati. Inoltre, le Operazioni di Investimento possono riguardare attivi la cui valutazione è determinata dalla SGR sulla base di modelli di valutazione che utilizzano informazioni ricevute da soggetti terzi. La valutazione dell'attivo rilevante, determinata sulla base di tutte le informazioni a disposizione della SGR, potrebbe non corrispondere al reale valore di realizzo dello stesso (rischio di liquidità).

(v) **Rischio fiscale**

Il rendimento dell'investimento nelle Quote del Fondo da parte di ciascun Sottoscrittore potrà essere influenzato anche negativamente per effetto dell'introduzione di modifiche normative ovvero della mutata interpretazione di normative esistenti inerenti, a titolo esemplificativo, il regime fiscale applicabile al Fondo e/o il trattamento fiscale applicabile agli investimenti effettuati dal Fondo e/o il trattamento fiscale applicabile alle distribuzioni effettuate dal Fondo a valere sulle Quote e/o il trattamento fiscale applicabile ai singoli Sottoscrittori.

(vi) **Rischio normativo e regolamentare**

Il Fondo è sottoposto a specifiche regolamentazioni del settore di appartenenza. Eventuali modifiche regolamentari, al quadro normativo nazionale ed internazionale, o l'adozione di nuovi provvedimenti da parte delle Autorità di Vigilanza o modifiche interpretative della normativa vigente potrebbero influire sull'attività del Fondo e sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, sulla possibilità di perseguire efficacemente la politica di investimento e sulle Operazioni di Investimento e sulle Operazioni di Disinvestimento.

(vii) **Assenza di mercato secondario efficiente e illiquidità delle Quote**

Data la natura di tipo "chiuso" del Fondo, l'investimento nelle Quote è da considerarsi illiquido. Salvo quanto previsto dal Regolamento, infatti, non è previsto a carico del Fondo né della SGR un obbligo di rimborso o di riacquisto delle Quote prima della scadenza del Fondo.

(viii) **Rischio di decisioni avverse nei confronti dei Partecipanti di minoranza**

Essendo attribuito a una maggioranza dei Partecipanti il potere di approvare, attraverso delibere assunte dall'Assemblea dei Partecipanti, la sostituzione della SGR, vi è il rischio che i Partecipanti di minoranza possano subire delle decisioni contrarie alla propria volontà che potrebbero influire negativamente sul risultato complessivo del proprio investimento nelle Quote del Fondo.

12. Operazioni con parti correlate o in conflitto di interessi.

1. Il Fondo non può acquistare beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR, e/o da una società del gruppo rilevante della stessa, né cedere tali beni direttamente o indirettamente ai medesimi soggetti.
2. Fermo quanto precede, la Società di gestione, nell'interesse del Fondo, si riserva la possibilità di effettuare operazioni con: (i) società finanziate da azionisti della SGR; (ii) società con riferimento alle quali gli azionisti della Società di Gestione svolgano o abbiano svolto attività di origination, advisory, investment banking o arranging anche della stessa emissione sottoscritta dal Fondo; (iii) altri fondi istituiti e/o gestiti dalla SGR stessa; (iv) ulteriori fondi che si avvalgano dei servizi prestati da azionisti della SGR.
3. Le operazioni con parti correlate o in conflitto di interessi sono effettuate nel rispetto delle previsioni del Regolamento, delle politiche adottate dalla SGR per l'effettuazione di operazioni con parti correlate o in conflitto di interesse e, in ogni caso, con le cautele previste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti con riguardo ai fondi mobiliari chiusi. In particolare, tutte le operazioni in conflitto di interessi come individuate ai sensi della politica di gestione dei conflitti della SGR sono previamente esaminate dal Comitato per il Controllo Interno della SGR stessa e sottoposte all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
4. La SGR vigila per l'individuazione dei conflitti di interessi e adotta procedure interne idonee a salvaguardare i diritti del Fondo e dei Partecipanti, in modo tale da ridurre al minimo il rischio potenzialmente derivante da operazioni in conflitto di interesse.

13. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione.

Il Fondo è del tipo "a distribuzione dei proventi".

Sono considerati proventi della gestione i risultati generati dall'attività di gestione del Fondo (i "Proventi"), quali:

- i dividendi e le cedole distribuiti dalle imprese emittenti e/o da altre società o enti che emettono gli strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio del Fondo;
- gli interessi maturati e pagati sui depositi bancari ed altri investimenti effettuati;
- le plusvalenze realizzate dopo la cessione di una attività.

I Proventi distribuibili (i “**Proventi Distribuibili**”) devono risultare dalla Relazione di Gestione del Fondo. La distribuzione di Proventi agli aventi diritto è deliberata dalla SGR contestualmente all’approvazione della Relazione di Gestione. Hanno diritto a percepire gli eventuali Proventi Distribuibili, i Partecipanti al Fondo che risultano titolari di Quote al momento della deliberazione di cui al successivo comma. La distribuzione dei Proventi Distribuibili verrà effettuata agli aventi diritto, secondo quanto prescritto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, in misura proporzionale alle Quote sottoscritte.

La SGR informa i Partecipanti, tramite pubblicazione sul sito della SGR www.arcafondi.it, dell’adozione della delibera di cui al precedente comma con le modalità di cui al precedente art. 6.3, in coincidenza con la messa a disposizione della Relazione di Gestione.

I diritti alla riscossione dei Proventi di cui al presente comma si prescrivono nei termini di legge, a decorrere dalla data di pagamento dei Proventi, in favore:

- del Fondo, qualora il termine di prescrizione scada anteriormente alla pubblicazione del Rendiconto Finale di Liquidazione (come definito all’art. 23.3) del Fondo stesso; ovvero
- della SGR, qualora il termine di prescrizione scada successivamente alla pubblicazione del Rendiconto Finale di Liquidazione del Fondo.

Il capitale riveniente dalla dismissione degli strumenti finanziari del Fondo e la parte dei proventi non utilizzata per investimenti aggiuntivi del comparto al netto degli accantonamenti che la società ritiene prudenzialmente di effettuare per coprire i rischi ed i costi specifici del comparto costituisce la **Liquidità Distribuibile**.

In occasione della Relazione Semestrale e della Relazione Annuale del Fondo, la SGR potrà procedere, nell’interesse dei Sottoscrittori, all’esecuzione di uno o più rimborsi parziali mediante la distribuzione della **Liquidità Distribuibile**.

14. Regime delle spese.

(i) Oneri e spese a carico del Fondo

1. Sono a carico del Fondo oneri, costi e spese di seguito indicati:
 - a. la commissione di gestione spettante alla SGR₁ calcolata a valere sul Valore Complessivo Netto del Fondo (al netto delle plusvalenze non realizzate) riferito al trimestre precedente e imputata al Fondo in occasione di ciascun calcolo del Valore Unitario delle Quote, prelevata dalle disponibilità del Fondo con valuta il primo Giorno Lavorativo successivo alla fine di ogni trimestre solare e pari al 3% annuale. La commissione di gestione si applica a partire dalla chiusura del periodo di sottoscrizione del Fondo;
 - b. in relazione all’Ammontare Sottoscritto, la SGR applica una riduzione commissionale rispetto alla Commissione di Gestione prevista per le Classi di Quote A e B, come sopra individuata, nella misura di seguito indicata:
 - da € 10.000 a € 50.000 zero;
 - da € 50.001 a € 300.000, 15%;
 - da € 300.001 a € 1.000.000, 20%;
 - da € 1.000.001 a € 5.000.000, 25%;
 - oltre € 5.000.000, 30%.
 - c. Gli aventi diritto, nella diversa misura sopra prevista, ricevono dalla SGR l’ammontare rinveniente dall’applicazione dell’agevolazione ad essi spettante a mezzo bonifico bancario entro 15 Giorni Lavorativi dalla data in cui la Commissione di Gestione è liquidata a favore della SGR;
 - d. il costo sostenuto per il calcolo del valore delle Quote, calcolato con riferimento all’ultimo Giorno Lavorativo di ciascun trimestre solare sul Valore Complessivo Netto del Fondo, pari a 0,02% su base annua, prelevato dalle disponibilità del Fondo con valuta il primo Giorno Lavorativo successivo alla fine di ogni trimestre solare;
 - e. il compenso e le spese dovute al Depositario per l’incarico svolto e le relative imposte, sono pari a:
 - 0,038% (oltre iva come da normativa vigente) annuo del Valore Complessivo Netto del Fondo per l’attività di Depositario,
 - 0,002975% (oltre iva come da normativa vigente) annuo del Valore Complessivo Netto del Fondo per l’attività di custodia e amministrazione degli strumenti finanziari in portafoglio.

Tali commissioni sono corrisposte al Depositario con cadenza trimestrale, con valuta primo Giorno Lavorativo successivo alla fine di ogni trimestre. Il compenso del Depositario non sarà applicato durante il Periodo di Sottoscrizione;

- f. i costi relativi all'acquisizione, gestione e dismissione delle attività del Fondo che includono:
- (i) i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività in cui il Fondo investe, ivi compresi i costi di intermediazione/individuazione delle Imprese Target; e
 - (ii) ogni spesa sostenuta o altro costo occorso in relazione a Operazioni di Investimento e Disinvestimento compresi, a titolo meramente esemplificativo, l'emissione ed il mantenimento del rating esterno, le *due diligence esterne*, i compensi professionali dovuti per assistenza fiscale, legale, contabile, le commissioni corrisposte a terzi a qualsiasi titolo, gli oneri finanziari e i costi bancari in genere, indipendentemente dalla circostanza che tali oneri siano iscritti o iscrivibili nella contabilità del Fondo tra i costi capitalizzati, nonché gli altri costi comunque connessi alla fase propedeutica degli investimenti, compresi quelli per le attività di consulenza. Tali costi possono essere imputati al Fondo solo per le operazioni effettivamente realizzate;
- g. le spese di pubblicazione del Valore Unitario delle Quote e dei prospetti periodici del Fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei Partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle Quote;
- h. le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza, ovvero deliberate dall'Assemblea dei Partecipanti;
- i. le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione);
- j. gli oneri finanziari per i debiti assunti del Fondo e le spese connesse (es. spese di istruttoria);
- k. le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- l. gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- m. il "contributo di vigilanza" che la Società di Gestione è tenuta a versare annualmente alla Consob per il Fondo;
- n. le spese sostenute per la costituzione, la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea dei Partecipanti.
2. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla Società di Gestione mediante prelievo delle disponibilità del Fondo.
3. Nel caso di investimento da parte del Fondo in quote o azioni di organismi di investimento collettivo gestiti dalla SGR o da una società del gruppo della stessa ("**OICR Collegati**"), dalla commissione di gestione prevista dal presente Regolamento è dedotta quella percepita dal gestore degli OICR Collegati.

(ii) Oneri a carico dei singoli partecipanti

1. Sono a carico dei Partecipanti gli oneri e le spese di seguito indicati:
- a. per ogni Certificato emesso, raggruppato, convertito e/o frazionato in epoca successiva alla sottoscrizione, la Società di Gestione ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del Partecipante il rimborso dei costi di emissione di ogni singolo Certificato nonché le spese di spedizione sostenute qualora il partecipante non provveda direttamente al ritiro presso la sede del Depositario;
 - b. imposte, oneri e tasse dovuti in relazione alla partecipazione al Fondo secondo le disposizioni normative *pro tempore* vigenti;
 - c. le imposte di bollo, quando dovute. Laddove sia possibile calcolare l'imposta di bollo a carico del singolo Partecipante anticipatamente e con certezza, la SGR potrà chiedere all'interessato di costituire la provvista finanziaria necessaria al pagamento dell'imposta dovuta; ove il Partecipante non provveda tempestivamente, la SGR tratterà l'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali, dal primo pagamento effettuato a favore del Partecipante debitore a titolo di distribuzione di Proventi o rimborso, anche parziale, delle Quote;
 - d. le spese postali e gli altri oneri di spedizione, diversi da quelli posti espressamente a carico del Fondo, a fronte della corrispondenza e della documentazione inviata al Partecipante secondo le modalità previste dal Regolamento e/o dalle disposizioni normative *pro tempore* vigenti;
 - e. gli oneri e le spese relativi ai mezzi di pagamento utilizzati per il versamento degli importi dovuti per la sottoscrizione e/o l'acquisto delle Quote e per l'incasso relativo al rimborso di Quote e alla distribuzione dei Proventi.
2. Gli importi dovuti ai sensi del paragrafo che precede sono indicati di volta in volta al Partecipante, entro il limite degli oneri eventualmente sostenuti dalla Società di Gestione.
3. Gli intermediari incaricati del collocamento delle Quote non possono porre a carico dei Partecipanti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

(iii) Oneri e spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate come a carico del Fondo o dei singoli Partecipanti.

PARTE C - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

15. Ruolo della Società di Gestione.

1. L'attività di gestione del Fondo compete alla SGR.
2. La SGR provvede, nell'interesse dei Partecipanti e nel rispetto delle disposizioni previste dalla vigente normativa di legge e regolamentare nonché dal presente Regolamento, ad attuare le politiche di investimento del Fondo tramite la realizzazione delle Operazioni di Investimento, delle Operazioni di Disinvestimento e delle relative negoziazioni, nonché tramite l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari e, più in generale, agli attivi detenuti dal Fondo e ogni altra attività di gestione del Fondo.
3. Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione (il "**Consiglio di Amministrazione**") è l'organo responsabile della gestione del Fondo. Il Consiglio di Amministrazione, conformemente alle previsioni statutarie e nel rispetto delle disposizioni normative pro tempore vigenti, può conferire deleghe interne in ordine all'attuazione delle politiche di investimento del Fondo nonché deleghe e/o incarichi a soggetti esterni. Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente l'adeguatezza delle deleghe conferite.
4. Il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi o soggetti da questo incaricati esercitano comunque un controllo costante sull'attività e sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati ai sensi del presente articolo.
5. La SGR potrà avvalersi dell'ausilio di advisor terzi, nella realizzazione delle Operazioni di Investimento e di Disinvestimento, nonché ai fini dello svolgimento di un'attività di monitoraggio sugli investimenti effettuati.
6. Le decisioni di investimento saranno in ogni caso adottate autonomamente e in maniera indipendente dalla SGR, sulla base di una istruttoria svolta dalla stessa.

16. Assemblea dei Partecipanti.

Convocazione e attribuzioni

1. I Partecipanti del Fondo si riuniscono in un'assemblea (l'"**Assemblea dei Partecipanti**" ovvero l'"**Assemblea**") per deliberare sui seguenti argomenti:
 - elezione e revoca del Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti;
 - sostituzione della SGR.
2. L'Assemblea dei Partecipanti è convocata in Italia, anche al di fuori della sede legale della SGR, dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Presidente dell'Assemblea.
3. L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Consiglio di Amministrazione:
 - a) la prima volta, entro 3 (tre) mesi dalla chiusura del Periodo di Sottoscrizione, per nominare il Presidente dell'Assemblea e approvare il regolamento di funzionamento della Assemblea stessa;
 - b) successivamente, senza indugio, qualora venga a mancare il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti ai fini della sua sostituzione;
 - c) quando ne facciano richiesta tanti Partecipanti che siano titolari di almeno il 5 % (cinque per cento) delle Quote del Fondo in circolazione e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
 - d) su autonoma iniziativa della SGR.
4. Resta fermo che se la Società di Gestione non provvede, la convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti viene disposta dal Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti. Se la SGR non provvede alla convocazione e non sia ancora stato designato il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti, l'Assemblea può essere convocata da tanti Partecipanti che rappresentino almeno la percentuale di Quote in circolazione riportata al precedente comma 3, *lett. c*). In alternativa, se la Società di Gestione non provvede alla convocazione dell'Assemblea nei casi previsti dal presente Regolamento, il tribunale, sentita la Società di Gestione, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'Assemblea, designando la persona che deve presiedere l'adunanza.

Formalità di convocazione

5. La convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti si effettua mediante avviso pubblicato ai sensi del precedente art. 5.3 almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'adunanza, indicando il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'ordine del giorno nonché tutte le informazioni necessarie in merito al diritto di intervento e per l'esercizio del diritto di voto.
6. Hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti i Partecipanti che - alla data della riunione - risultino titolari di Quote. I Partecipanti possono farsi rappresentare nell'Assemblea dei Partecipanti, giusta delega, anche da terzi. La delega deve essere conferita per iscritto e può essere conferita solo per una singola adunanza dell'Assemblea dei Partecipanti, non può essere rilasciata in bianco ed è sempre revocabile con atto da comunicare

al rappresentante ed alla SGR almeno il giorno antecedente a quello previsto per l'adunanza. I Partecipanti non possono delegare la SGR, i suoi soci, i suoi amministratori, sindaci, amministratori delegati, direttori generali e dipendenti, nonché le società del gruppo della SGR, amministratori, sindaci, amministratori delegati, direttori generali e dipendenti di tali soggetti.

7. Per tutto quanto non previsto nel regolamento con riferimento alla rappresentanza alla partecipazione all'Assemblea dei Partecipanti, trovano applicazione le disposizioni normative relative alla società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 2372 c.c.).
8. Le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti si considerano tenute nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti e il segretario da questi eventualmente designato.
9. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono intervenuti direttamente o per delega tutti i Partecipanti al Fondo.

Validità delle deliberazioni

10. L'Assemblea dei Partecipanti al Fondo delibera a maggioranza assoluta delle Quote degli intervenuti e con il voto favorevole di tanti Partecipanti che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del valore di tutte le Quote in circolazione.

Forme di pubblicità

11. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti sono comunicate dal Presidente dell'Assemblea stessa alla SGR e alla Depositario, nonché depositate presso la sede della SGR.

Presidenza dell'Assemblea

12. L'Assemblea dei Partecipanti è presieduta dal Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti, che può farsi assistere da un Segretario nominato dall'Assemblea dei Partecipanti stessa. Il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti viene eletto dall'Assemblea dei Partecipanti. Il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti, che può essere anche un soggetto che non sia Partecipante, rimane in carica per 3 (tre) anni, scadendo alla data di approvazione della Relazione di Gestione del Fondo relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti è rieleggibile.
13. Al Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti spettano tutti i compiti previsti dal presente Regolamento. In particolare, il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti:
 - convoca l'Assemblea dei Partecipanti in caso di inerzia della SGR;
 - fissa l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Partecipanti;
 - presiede l'Assemblea dei Partecipanti;
 - verifica la regolare costituzione dell'Assemblea dei Partecipanti;
 - accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
 - regola lo svolgimento dell'Assemblea dei Partecipanti;
 - accerta i risultati delle votazioni e ne proclama l'esito;
 - verifica che la SGR adotti le deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti.
14. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti e, ove nominato, dal Segretario.
15. Qualora l'Assemblea dei Partecipanti non raggiunga un accordo sull'elezione di cui al precedente comma 12, la stessa designa il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti scegliendo tra una rosa di almeno tre candidati proposti dalla SGR. I candidati proposti dalla SGR devono essere in possesso di esperienza in materia finanziaria, fiscale o giuridica connessa alle attività del Fondo e moralità, e sono resi noti nell'avviso di convocazione di cui al precedente comma 5.
16. Viene nominato Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze. Ciascun Partecipante può esprimere un'unica preferenza. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, è eletto il candidato più anziano di età.
17. Sino all'avvenuta elezione del Presidente ovvero in caso di assenza o impedimento dello stesso, l'Assemblea designa volta per volta il soggetto che presiede la singola riunione.

17. Sostituzione della SGR.

1. Salvo il caso di sostituzione consensuale, la sostituzione della Società di Gestione può avvenire:
 - (i) solo a decorrere dal 12° (dodicesimo) mese dalla chiusura delle sottoscrizioni del Fondo e dato un preavviso scritto di almeno 6 (sei) mesi (o il più breve termine concesso dall'Assemblea) per volontà della Società di Gestione;
 - (ii) per effetto di operazioni societarie (quali, a titolo esemplificativo, fusione, scissione, conferimento d'azienda, modifica dell'oggetto sociale, liquidazione) relative alla Società di Gestione che comportino la necessità di proseguire la gestione del Fondo a cura di altra società di gestione del risparmio;

(iii) con deliberazione motivata dell'Assemblea. Resta ferma la facoltà dell'Assemblea dei Partecipanti di deliberare la sostituzione della SGR in qualunque momento in caso di dolo o colpa grave.

Nei casi sub (i) e (ii) il Presidente dell'Assemblea è tempestivamente informato della necessità di sostituire la Società di Gestione e dei motivi che l'hanno determinata con apposita comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. anticipata via telefax.

2. Nei casi previsti al precedente paragrafo, sub (i) e (iii), e nel caso di operazioni societarie che non comportino una sostituzione automatica della Società di Gestione trovano applicazione le seguenti disposizioni:
 - (A) L'Assemblea entro 3 (tre) mesi a decorrere, rispettivamente, (a) dalla data della deliberazione dell'Assemblea ai sensi del precedente comma, sub iii); (b) dalla data della delibera avente ad oggetto le operazioni societarie di cui al precedente comma, sub ii), che non comportino una sostituzione automatica della Società di Gestione; (c) dalla data della comunicazione della rinuncia della Società di Gestione di cui al precedente comma sub (i), si riunisce al fine di individuare la società di gestione del risparmio (la "Nuova Società di Gestione") che deve sostituire la Società di Gestione nella gestione del Fondo e di deliberare le altre modifiche al Regolamento conseguenti alla sostituzione della Società di Gestione. La Nuova Società di Gestione (o altro soggetto individuato dai Partecipanti, fermi gli obblighi rivenienti dalla normativa pro tempore vigente) deve acquistare, entro il termine ed alle condizioni di cui alla successiva lettera (D), le Quote eventualmente possedute dalla Società di Gestione. La Nuova Società di Gestione deve inoltre deliberare il nuovo testo del Regolamento con le modifiche concernenti la sostituzione della Società di Gestione.
 - (B) L'Assemblea comunica alla Società di Gestione, entro 5 (cinque) giorni dalla data della relativa deliberazione, il nominativo della Nuova Società di Gestione. La Società di Gestione, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, si impegna ad approvare le modifiche regolamentari conseguenti alla sostituzione della Società di Gestione con la Nuova Società di Gestione e deliberate dall'Assemblea ai sensi della precedente lettera (A) nonché a chiederne l'approvazione alla Banca d'Italia.
 - (C) Ove l'Assemblea non adotti alcuna deliberazione in merito alla sostituzione della Società di Gestione, ovvero non individui la Nuova Società di Gestione entro il termine di cui alla precedente lettera (A), ovvero entro il termine di cui alla successiva lettera (D), la Nuova Società di Gestione non acquisti le Quote eventualmente possedute dalla Società di Gestione ovvero in tutti i casi in cui non risulti possibile procedere alla sostituzione della Società di Gestione per fatti indipendenti dalla volontà di quest'ultima o dei Partecipanti (ad esempio in quanto la Banca d'Italia non ha approvato le relative modifiche regolamentari), la Società di Gestione procede alla liquidazione del Fondo, ai sensi del successivo art. 23.
 - (D) Entro il termine di 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data di approvazione da parte della Banca d'Italia delle modifiche regolamentari conseguenti alla sostituzione della Società di Gestione con la Nuova Società di Gestione, la Società di Gestione ha l'obbligo di vendere, e la Nuova Società di Gestione (o altro soggetto individuato dai Partecipanti, fermi gli obblighi rivenienti dalla normativa pro tempore vigente) ha l'obbligo di acquistare, le Quote eventualmente possedute dalla Società di Gestione ad un prezzo per Quota pari all'ultimo valore unitario calcolato dalla Società di Gestione ai sensi dell'art. 6, rettificato dei rimborsi parziali e delle distribuzioni dei proventi nel frattempo effettuati, nonché dei costi e dei ricavi di competenza e delle minusvalenze e plusvalenze realizzate sulla base delle evidenze contabili del Fondo.
 - (E) A decorrere, rispettivamente, dalla data della deliberazione dell'Assemblea ai sensi del precedente paragrafo 17.1, alinea iii), ovvero dalla data della delibera avente ad oggetto le operazioni societarie di cui al precedente paragrafo 17.1, alinea ii), che non comportino una sostituzione automatica della Società di Gestione ovvero dalla data della rinuncia oggetto della delibera della Società di Gestione di cui al precedente paragrafo 17.1, alinea i), la Società di Gestione si deve limitare a una gestione prudente e ordinaria e non può deliberare alcun nuovo investimento e/o disinvestimento, salvo che in esecuzione di impegni assunti antecedentemente. Resta salvo quanto previsto alla precedente lettera (C) in merito alla liquidazione del Fondo da parte della Società di Gestione.
3. Sino all'avvenuta sostituzione la Società di Gestione ha comunque il diritto di percepire le commissioni di gestione di cui all'art. 14. Qualora la sostituzione sia stata deliberata dall'Assemblea ai sensi del comma 1 sub (iii) la SGR, escluso il caso di sostituzione per dolo o colpa grave, ha inoltre diritto a un'indennità pari a 18 (diciotto) mensilità della commissione di gestione, nella misura pari a quella maturata dalla SGR stessa nel mese precedente alla data di efficacia della sostituzione. L'efficacia della sostituzione è sospesa sino a che la Nuova Società di Gestione sia subentrata nello svolgimento delle funzioni svolte dalla Società di Gestione.

18. Depositario.

1. I rapporti fra la Società di Gestione e il Depositario sono regolati da apposita convenzione, che disciplina tra l'altro:
 - a) le funzioni svolte dal Depositario, con particolare riferimento a modalità e responsabilità di custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari di pertinenza del patrimonio del Fondo;
 - b) i flussi informativi necessari per la riconciliazione dei dati contabili;

- c) le modalità di regolamento delle operazioni;
- d) le procedure cui il Depositario e la SGR devono attenersi ai fini del regolare svolgimento dell'incarico di Depositario, ivi comprese in particolare quelle relative alla segnalazione alla Banca d'Italia delle irregolarità riscontrate riguardo la conformità dell'operato della SGR alla legge, al Regolamento ed alle prescrizioni delle Autorità di Vigilanza.
2. Tra il Depositario e la Società di Gestione sono definite apposite procedure, sviluppate anche con l'ausilio di supporti telematici, volte a:
- acquisire e riscontrare i dati relativi alle operazioni di sottoscrizione e di richiamo degli impegni assunti al momento della sottoscrizione delle Quote;
 - consentire al Depositario il corretto e tempestivo svolgimento delle proprie funzioni, anche in occasione di ogni Operazione di Investimento e Disinvestimento.
3. Il Depositario, sotto la propria responsabilità e previo consenso della Società di Gestione, può sub-depositare la totalità o una parte degli strumenti finanziari di pertinenza del Fondo presso soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative *pro tempore* vigenti. Nel rispetto delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti possono altresì essere adottati schemi alternativi al sub-deposito che non pregiudichino il corretto espletamento dei compiti del Depositario.
4. L'incarico di Depositario, conferito a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento da parte della Società di Gestione.
5. Il Depositario può a sua volta rinunciare all'incarico, con preavviso non inferiore a sei mesi.
6. L'efficacia della revoca o della rinuncia è in ogni caso sospesa fino a quando:
- un altro depositario, in possesso dei requisiti di legge, accetti l'incarico di Depositario del Fondo (il "**Nuovo Depositario**"), in sostituzione alla precedente;
 - sia stata approvata la modifica del Regolamento conseguente alla sostituzione del Depositario;
 - gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide di pertinenza del Fondo siano trasferiti ed accreditati presso il Nuovo Depositario.
7. La sostituzione del Depositario comporta la modifica del Regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 22.

19. Revisione Contabile.

1. La contabilità della Società di Gestione e del Fondo è soggetta a revisione secondo le disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

20. Partecipazione al Fondo.

Partecipazione al Fondo

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione delle Quote ovvero tramite successivo acquisto, a qualsiasi titolo, delle stesse nel rispetto di quanto disciplinato dal presente Regolamento.
2. La sottoscrizione delle Quote del Fondo può essere effettuata durante l'unico Periodo di Sottoscrizione.
3. La sottoscrizione delle Quote avviene al valore nominale per un numero di quote intero (senza decimali). La sottoscrizione minima è pari a 10 quote, per un versamento minimo di € 10.000. In caso di acquisto delle Quote mediante Trasferimento, il cessionario deve acquistare un numero di quote non inferiore al limite minimo di investimento di cui sopra (10 quote) e, in caso di trasferimento parziale, il cedente deve rimanere titolare di un numero di quote pari al limite minimo di investimento di cui sopra (10 quote).
4. La partecipazione al Fondo comporta l'adesione al Regolamento, copia del quale è consegnata ai Partecipanti nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. È facoltà del partecipante chiedere – a proprie spese – copia del Regolamento, disponibile sul sito internet della SGR, anche dopo la chiusura delle sottoscrizioni.
5. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli e oneri di qualsiasi natura diversi da quelli indicati nel Regolamento.
6. La Società di Gestione partecipa al Fondo con il proprio patrimonio, impegnandosi a sottoscrivere Quote per un importo pari a quello previsto dalle disposizioni normative *pro tempore* vigenti.

Modalità di sottoscrizione delle Quote del Fondo

7. Il patrimonio iniziale del Fondo è raccolto mediante emissione giornaliera di quote di uguale valore unitario.
8. La sottoscrizione delle Quote deve avvenire mediante versamento in denaro.
9. Le Quote del Fondo sono sottoscritte mediante compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla stessa. Il modulo di sottoscrizione contiene, fra l'altro, l'indicazione delle generalità del

Partecipante, l'importo che si è impegnato a versare, l'impegno irrevocabile a eseguire i versamenti relativi alle Quote da sottoscrivere, le istruzioni relative all'eventuale consegna dei Certificati nonché al pagamento dei Proventi e dei rimborsi parziali pro quota. Con la sottoscrizione il Partecipante conferisce ordine irrevocabile alla banca collocatrice di accreditare, senza ulteriori disposizioni, l'importo della sottoscrizione sul conto indicato dalla SGR, laddove pervenga alla banca stessa la richiesta di versamento dell'importo sottoscritto.

10. La sottoscrizione delle Quote del Fondo avviene presso il soggetto collocatore autorizzato, anche fuori della sede dello stesso. La SGR elabora le richieste pervenute da parte del soggetto incaricato del collocamento al momento della ricezione delle stesse. La SGR impegna contrattualmente, anche ai sensi dell'art. 1411 c.c., gli intermediari incaricati del collocamento a inoltrare tempestivamente le domande di sottoscrizione.
11. L'efficacia delle sottoscrizioni delle Quote concluse fuori della sede legale o delle dipendenze della Società di Gestione e del soggetto incaricato del collocamento è sospesa per la durata di 7 giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
12. La SGR si riserva il diritto di rifiutare le domande di sottoscrizione incomplete alterate o comunque non conformi alle previsioni di legge o di regolamento.

Periodo di sottoscrizione. Assegnazione delle Quote

13. Il Periodo di Sottoscrizione delle Quote del Fondo è di 4 mesi, con decorrenza dalla data di avvio del Periodo di Sottoscrizione (1° settembre 2021 – 31 dicembre 2021) a seguito della pubblicazione del prospetto informativo del Fondo ai sensi delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti. La SGR ha la facoltà di chiudere anticipatamente (al raggiungimento dell'Importo Target del Fondo), ovvero prorogare, il termine per la sottoscrizione per ulteriori 12 mesi nel caso in cui non venga raggiunto l'Ammontare Minimo di Sottoscrizione, comunicando tale decisione mediante avviso pubblicato ai sensi del precedente art. 6.3.
14. La SGR rende nota l'avvenuta chiusura delle sottoscrizioni, nei 5 (cinque) giorni successivi alla scadenza del termine di sottoscrizione, mediante avviso pubblicato ai sensi dell'art. 6.3.
15. La sottoscrizione delle Quote del Fondo può avvenire esclusivamente durante il Periodo di Sottoscrizione delle Quote versando per intero il valore nominale delle quote sottoscritte. Il numero delle quote di partecipazione al fondo da attribuire a ciascun Partecipante si determina dividendo l'importo del versamento per il valore nominale della quota.

Aumento del patrimonio del Fondo. Ridimensionamento

16. Al momento in cui la SGR abbia ricevuto richieste di sottoscrizione tali da raggiungere l'Importo Target del Fondo, la SGR può chiudere anticipatamente il Periodo di Sottoscrizione ovvero proseguire la raccolta delle sottoscrizioni deliberando, una volta che il Periodo di Sottoscrizione sia giunto a scadenza, di aumentare l'ammontare complessivo del Fondo dandone tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia e ai Partecipanti con le modalità di cui al precedente art. 5.3.
17. Qualora la SGR abbia ricevuto, scaduto il Periodo di Sottoscrizione, richieste di sottoscrizione per un ammontare inferiore all'Importo Target del Fondo ma comunque superiore all'Importo Minimo del Fondo, il Consiglio di Amministrazione può ridimensionare il patrimonio iniziale del Fondo, dandone comunicazione alla Banca d'Italia e ai Partecipanti con le modalità di cui al precedente art. 5.3.
18. Nel caso in cui il Fondo sia stato sottoscritto per un importo inferiore all'Importo Minimo del Fondo, la SGR restituirà l'importo sottoscritto comunicando ai Partecipanti la decisione mediante lettera raccomandata A.R. entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del Periodo di Sottoscrizione. Entro lo stesso termine la SGR comunica alla Banca d'Italia la decisione di non avviare l'operatività del Fondo.
19. Qualora siano raccolte sottoscrizioni almeno pari all'Importo Minimo del Fondo prima della scadenza del Periodo di Sottoscrizione, la SGR potrà considerare come definitive le sottoscrizioni ricevute ed effettuare una chiusura parziale delle sottoscrizioni, dando avvio all'operatività del Fondo. In tale ipotesi, la raccolta di ulteriori sottoscrizioni proseguirà in conformità con quanto previsto dai paragrafi che precedono.

Versamenti

20. La SGR ha facoltà di chiedere il recupero giudiziale ed extragiudiziale dei versamenti dovuti dai Partecipanti e non corrisposti, nei termini ritenuti più opportuni, nel rispetto della normativa di riferimento e del Regolamento.
21. La SGR invia ai Sottoscrittori del Fondo, entro il primo Giorno Lavorativo successivo alla data di esecuzione, una conferma scritta della corretta esecuzione della domanda di sottoscrizione, che contiene anche:
 - la data di ricezione da parte del Depositario del mezzo di pagamento;
 - l'importo versato;
 - l'importo di eventuali oneri;
 - il numero delle Quote attribuite.

Rimborsi parziali di Quote a fronte di disinvestimenti

22. La Società di Gestione può avvalersi della facoltà di effettuare, nell'interesse dei Partecipanti, rimborsi parziali pro quota a fronte di disinvestimenti. In tal caso la Società di Gestione deve informare i Partecipanti, mediante avviso pubblicato ai sensi dell'art. 6.3, in merito ai disinvestimenti effettuati. L'avviso deve precisare: attività oggetto del disinvestimento eventuale; l'importo che si intende rimborsare (indicando la percentuale rimborsata rispetto al ricavato della vendita); l'importo rimborsato per ogni Quota e le procedure previste per ottenere il pagamento che è effettuato entro 15 giorni dalla data di ricezione delle istruzioni da parte della Società di Gestione, con le modalità indicate dai Partecipanti in occasione della sottoscrizione delle Quote, ovvero successivamente mediante raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.
23. Le somme non riscosse entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione delle operazioni di rimborso sono depositate in un conto intestato alla SGR presso il Depositario, con l'indicazione che trattasi di rimborso di Quote del Fondo, con sottorubriche nominative degli aventi diritto, per tali intendendosi i titolari delle Quote del Fondo alla data della relativa messa in pagamento. Tali somme non sono produttive di interessi. Il diritto alla percezione delle somme non riscosse si prescrive nei termini di legge, in favore:
- del Fondo, qualora il termine di prescrizione scada anteriormente alla pubblicazione del Rendiconto Finale di Liquidazione del Fondo;
 - della Società di Gestione, qualora il termine di prescrizione scada successivamente alla pubblicazione del Rendiconto Finale di Liquidazione del Fondo.

Trasferimento delle Quote.

24. I Partecipanti al Fondo potranno cedere, in tutto o in parte, le Quote nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 20, paragrafo 3 e nel rispetto delle disposizioni normative applicabili al Fondo e alla SGR.

21. Certificati di partecipazione.

1. Le Quote di partecipazione del Fondo sono tutte di uguale valore. Le Quote appartenenti a ciascuna classe attribuiscono uguali diritti.
2. Le Quote sono immesse in un certificato cumulativo (il "**Certificato Cumulativo**"), rappresentativo di una pluralità di Quote; il Certificato Cumulativo è tenuto in deposito gratuito presso il Depositario, con rubriche distinte per singolo Partecipante. Le Quote immesse nel Certificato Cumulativo possono essere contrassegnate anche con un semplice codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità per il Depositario di accedere alla denominazione del Partecipante in caso di emissione di Certificato singolo nominativo o al momento del rimborso della Quota.
3. L'immissione di Quote nel Certificato Cumulativo garantisce la possibilità per:
 - a) il Partecipante di chiedere in ogni momento l'emissione del Certificato;
 - b) il Depositario di procedere - senza oneri per il Partecipante e per il Fondo - al frazionamento del Certificato Cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Partecipanti.

22. Modifiche del Regolamento.

1. Le modifiche al Regolamento sono proposte dalla Società di Gestione, per casi strettamente necessari e comunque nell'interesse dei Partecipanti.
2. Per l'attuazione delle modifiche del Regolamento rese necessarie da variazioni nelle disposizioni normative o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza può essere attribuita una delega permanente al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e/o a un Consigliere, il quale porta a conoscenza del Consiglio di Amministrazione il testo modificato nella riunione immediatamente successiva alla modifica.
3. Le modifiche del Regolamento sono sottoposte all'approvazione della Banca d'Italia in conformità con le disposizioni normative pro tempore vigenti.
4. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è pubblicato ai sensi dell'art. 6.3.
5. La Società di Gestione fornisce gratuitamente una copia del Regolamento modificato ai Partecipanti che ne facciano richiesta, salvo il recupero delle spese postali nel caso di invio a domicilio.

23. Liquidazione del Fondo.

1. La liquidazione del Fondo può aver luogo, fatti salvi gli altri casi eventualmente previsti dalle disposizioni normative pro tempore vigenti:
 - a) su iniziativa della Società di Gestione, nei casi previsti al precedente art. 17.2, lett. (C) nonché al successivo comma 2;
 - b) alla scadenza del Termine di Durata del Fondo ovvero alla scadenza del Periodo di Grazia.
2. La Società di Gestione può decidere la liquidazione anticipata del Fondo (la "Liquidazione Anticipata del Fondo") nei casi previsti al precedente art. 17.2 lett. (C), nel caso di riduzione del patrimonio del Fondo al di sotto di un importo pari al 70% dell'Importo Minimo del Fondo o qualora la SGR ritenga che tale decisione sia adottata nell'interesse dei

Partecipanti in presenza di una congiuntura di mercato favorevole per la liquidazione del Patrimonio del Fondo ovvero di circostanze tali da ostacolare il conseguimento degli scopi del Fondo con pregiudizio per i Partecipanti.

3. La procedura di liquidazione del Fondo si compie secondo le seguenti modalità:
- i) la Società di Gestione informa la Banca d'Italia almeno cinque giorni prima della data in cui è stata convocata la riunione del Consiglio di Amministrazione che deve deliberare la liquidazione del Fondo, dando successiva comunicazione in merito all'avvenuta delibera ai Partecipanti e alla Banca d'Italia;
 - ii) a decorrere dalla data di delibera di liquidazione del Fondo, la Società di Gestione cessa ogni ulteriore attività di investimento;
 - iii) a partire dal giorno successivo alla comunicazione resa alla Banca d'Italia e all'avviso reso ai Partecipanti in merito all'avvenuta delibera di liquidazione, la Società di Gestione provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei Partecipanti, secondo un piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio di Amministrazione e portato a conoscenza della Banca d'Italia (alla quale sono comunicate anche le eventuali modifiche successive), realizzando alle migliori condizioni possibili le attività del Fondo. La Società di Gestione ha la possibilità di effettuare rimborsi parziali pro-quota a fronte di disinvestimenti anche nel corso della procedura di liquidazione;
 - iv) terminate le operazioni di realizzo, la Società di Gestione redige il rendiconto finale di liquidazione (il **"Rendiconto Finale di Liquidazione"**), attenendosi ai criteri, per quanto applicabili, stabiliti per la Relazione di Gestione e indicando il riparto in denaro spettante per ogni Quota (la **"Quota Spettante"**);
 - v) i Partecipanti che, al momento della conclusione delle operazioni di realizzo, siano in possesso di Quote (gli **"Aventi Diritto alla Liquidazione"**) hanno diritto a percepire la Quota Spettante;
 - vi) la società di revisione di cui all'art. 19 provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione nonché alla certificazione del Rendiconto Finale di Liquidazione (la **"Relazione di Certificazione"**);
 - vii) il Rendiconto Finale di Liquidazione e la Relazione di Certificazione sono messi a disposizione dei Partecipanti presso la sede della Società di Gestione nonché presso la sede del Depositario, con indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso.
- La notizia dell'avvenuta redazione del Rendiconto Finale di Liquidazione è resa nota con le modalità indicate all'art. 6.3;
- viii) riparto in favore degli Aventi Diritto alla Liquidazione della Quota Spettante, nella misura prevista dal Rendiconto Finale di Liquidazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura delle operazioni contabili di liquidazione finale del Fondo;
 - ix) le somme non riscosse dagli Aventi Diritto alla Liquidazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di inizio delle operazioni di rimborso rimangono depositate presso il Depositario su un conto intestato alla Società di Gestione rubricato al Fondo, con l'indicazione che trattasi dell'attivo netto derivante dalla liquidazione del Fondo e, ove possibile, con sottorubriche nominative degli Aventi Diritto alla Liquidazione;
 - x) la Società di Gestione avvisa i Partecipanti con le modalità di cui all'art. 5.3 in merito: (a) alla delibera di liquidazione del Fondo; (b) all'avvenuta redazione del Rendiconto Finale di Liquidazione; (c) ai tempi e alle modalità di esecuzione del rimborso parziale delle Quote nel corso del periodo di liquidazione; (d) ai tempi e alle modalità di esecuzione del rimborso finale delle Quote; (e) all'eventuale Periodo di Grazia;
 - xi) la procedura di liquidazione si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto, nonché dell'ammontare delle eventuali somme non riscosse dagli Aventi Diritto alla Liquidazione.
4. Il diritto alla riscossione delle somme derivanti dalla liquidazione finale del Fondo si prescrive a favore della Società di Gestione nei termini di legge a partire dal giorno di chiusura delle operazioni contabili di liquidazione finale del Fondo di cui al comma precedente.
5. Qualora, alla data di scadenza del Fondo siano ancora presenti in portafoglio attività non liquidate (es. per procedure concorsuali in corso), la SGR si adopera per vendere tali attività al miglior prezzo ragionevolmente ottenibile. Nell'ipotesi di proroga, la SGR provvede a rimborsare anticipatamente la totalità delle disponibilità liquide ai sottoscrittori del Fondo.

24. Scritture contabili.

1. La contabilità del Fondo è tenuta dalla Società di Gestione nel rispetto delle disposizioni normative pro tempore vigenti.
2. La Società di Gestione, in aggiunta alle scritture prescritte dal Codice Civile per le imprese e secondo le medesime modalità, redige:
 - il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate quotidianamente le operazioni relative alla gestione del Fondo e le operazioni di emissione e rimborso delle Quote;

- entro centottanta giorni dalla fine di ogni esercizio o del minor periodo in relazione al quale si decide di procedere alla distribuzione dei Proventi, la Relazione di gestione del Fondo (la “**Relazione di Gestione**” o la “**Relazione**”);
- entro due mesi dalla fine del primo semestre di ciascun esercizio, la relazione semestrale relativa alla gestione del Fondo, riferita ai primi sei mesi di ogni esercizio annuale (la “**Relazione Semestrale**”);
- entro 60 giorni di calendario dalla chiusura del primo e del terzo trimestre solare di ciascun esercizio, la situazione contabile del Fondo, contenente, tra l'altro il Valore Complessivo Netto del Fondo e il Valore Unitario della Quota (la “**Situazione Contabile**”).

(la Relazione di Gestione, la Relazione Semestrale e la Situazione Contabile sono definiti, congiuntamente, i “**Documenti Contabili**”).

3. I Documenti Contabili sono depositati e messi a disposizione dei Partecipanti presso la sede della Società di Gestione e presso la sede del Depositario per almeno 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo alla data della loro redazione. La Società di Gestione, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto del Fondo, può prorogare di 30 (trenta) giorni il termine per la redazione dei Documenti Contabili, esponendo le motivazioni di tale proroga in un'apposita relazione allegata agli stessi.
4. I Partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla Società di Gestione, anche a domicilio, copia dei Documenti Contabili. A tal fine i Partecipanti possono inviare apposita richiesta alla Società di Gestione.

25. Controversie.

1. Per la soluzione di qualsiasi controversia comunque derivante dall'interpretazione, dall'applicazione e dall'esecuzione di quanto previsto, connesso o discendente dal Regolamento è esclusivamente competente il Foro di Milano, salvo il caso in cui il Partecipante sia un consumatore ai sensi delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti.
2. Restano ferme le disposizioni normative *pro tempore* vigenti in materia di composizione stragiudiziale delle controversie, obbligatoria o facoltativa.